



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 36/CSAT del 19 Marzo 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 16 Marzo 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclamo della società NUOVA NAPOLI NORD in riferimento al C.U. n. 66 del 8/01/2026.

Gara – Aff16 Ciro Caruso / Nuova Napoli Nord del 4.01.2026 – Campionato Promozione “B”.

Squalifica Sinigaglia Giuliano (fino al 12/01/28)

La CSAT, letti il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, il reclamo si fonda sulla contestazione radicale della veridicità di quanto riportato dal DDG, nel referto ufficiale. La reclamante sostiene la inesistenza della condotta violenta, eccependo, altresì, l'impossibilità per il DDG di identificare con certezza i soggetti presenti nell'area antistante gli spogliatoi e lamentando una ricostruzione dei fatti “destituita di fondamento”.

In via preliminare, occorre ribadire il principio di fede privilegiata dei referti arbitrali. Tuttavia pur confermando l'antisportiva del comportamento del sig. Sinigaglia, consistente in espressioni gravemente ingiuriose e sia un contatto fisico (calcio allo stinco). Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la censura relativa alla qualificazione giuridica e alla proporzionalità della sanzione. Sul punto si osserva che dallo stesso referto del DDG non emergono referti medici o conseguenze fisiche tali da configurare una condotta violenta di particolare gravità o atta a produrre una lesione personale duratura. Il gesto, pur da censurare e sanzionabile, appare più correttamente inquadrabile come atto isolato ed occasionale di intemperanza fisica, al termine di una gara particolarmente concitata.

In relazione alla durata della squalifica, la Corte osserva che la sanzione adottata di anni due, appare eccessivamente afflittiva se rapportata alla dinamica degli eventi descritti, in cui il tempestivo intervento della forza pubblica ha impedito che l'episodio degenerasse ulteriormente.

Ritenuto, quindi, che il comportamento del dirigente Sinigaglia Giuliano sia comunque gravemente lesivo dei principi di lealtà e correttezza sportiva, ma valutando la parziale fondatezza delle doglianze difensive circa l'entità del danno fisico effettivamente arrecato e la dinamica dei fatti. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Sinigaglia Giuliano fino al 12/01/2027 .

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclamo della società PRO SALA FC in riferimento al C.U. n. 76 del 12/2/2026.

Gara – Pro Sala FC / Sporting Sala Consilina del 7.02.2026 – Campionato Under 18 “F”.

Squalifica Bosco Enzo (fino al 12/02/28)

La CSAT, letti il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, la società Pro Sala FC proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 28/02/2028 inflitta al calciatore Bosco Enzo dal GST con provvedimento pubblicato sul CU n.76 del 12/02/2026. Deduceva la reclamante che il fatto sanzionato non era mai avvenuto ed in ogni caso, la sanzione era “troppo pesante”. Chiedeva l’annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della squalifica. In realtà, il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e come tale Questa Corte intende condividere il principio. Ciononostante ritiene il Collegio che le giustificazioni addotte dal calciatore che ha manifestato un forte ravvedimento per l’accaduto, nonché il fatto che il Bosco non è mai stato nel passato attinto da sanzioni analoghe o squalifiche, ritiene che esse possano concretizzare le attenuanti previste dagli art.li 13 e 12 CGS, anche in presenza delle decisioni prodotte dalla reclamante che riportano sensibili riduzioni di squalifiche inflitte a calciatori con analoghe fattispecie. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Bosco Enzo fino 31/12/2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclamo della società SSD NEW TEAM PORTICI in riferimento al C.U. n. 82/DEL. Napoli del 5/3/2026.

Gara – Portici 1906 / New Team Portici del 1.03.2026 – Esordienti.

Squalifica Rico Adriano (8 gare)

La società New Team Portici proponeva reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di otto (8) gare inflitta dal GST con delibera pubblicata sul CU n.82 D.P. Napoli del 5/03/2026 al calciatore Rico Adriano. Deduceva la reclamante che la sanzione disciplinare adottata risulta essere estremamente gravosa sia perché il DDG non ha evidenziato se con la spinta il calciatore aveva la volontà di procurare conseguenze fisiche allo stesso, sia per la giovane età del calciatore che precedentemente non aveva subito alcun provvedimento sanzionatorio. Concludeva la reclamante per la riduzione della squalifica.

La CSAT, leti gli atti ufficiali, il reclamo e le deduzioni della società, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. La sanzione disciplinare adottata appare, a parere di Questa Corte adita, estremamente gravosa sia per la giovane età del calciatore e sia perché la spinta non ha provocato alcuna conseguenza fisica al DDG. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Rico Adriano a tre (3) giornate di squalifica.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclamo della società BOYS ANTONIANA in riferimento al C.U. n. 77/DEL. Napoli del 19/02/2026.

Gara – Boys Antoniana / San Vito Positano del 14.02.2026 – Under 15- prov. NA – “A”.

Squalifica Di Lorenzo Alfonso (8 gare)

La società Boys Antoniana proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica di otto (8) giornate al calciatore Di Lorenzo Alfonso inflitta dal GST con provvedimento pubblicato sul CU n.77 del 19/02/2026.

Deduceva la reclamante che il calciatore, alla notifica del provvedimento di espulsione per un fallo che impediva una evidente opportunità agli avversari di realizzare una rete. Tardava a lasciare il terreno di gioco soffermandosi a protestare e successivamente spingeva il DDG. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo e conseguente riduzione della squalifica a quattro giornate.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo e sentita la reclamante in sede di audizione, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

Dall' esame del reclamo infatti, il DDG si limita genericamente a riportare che il calciatore protestava senza evidenziare cosa in realtà lo stesso avesse proferito. Inoltre nella fattispecie trattasi di un campionato Provinciale Under 15 e la sanzione disciplinare appare estremamente gravosa anche perché non è dato sapere se la spinta al DDG avesse provocato in quest'ultimo conseguenze e/o fosse tale atteggiamento tenuto dal calciatore con la volontà di provocare conseguenze. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Di Lorenzo Alfonso a quattro (4) giornate di gara effettive.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclamo della società POL. GIOVINE ASCEA ASD in riferimento al C.U. n. 28/GST del 18/02/2026.

Gara – Castel San Lorenzo 2022 / Pol. Giovine Ascea Asd del 6.02.2026 – C5 serie D – “F”.

Partita persa.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, la società Pol. Giovine Ascea proponeva reclamo avverso la decisione del GST n.28 del 18/02/2026 relativa alla gara del 6/02/2026 che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore della società Castel San Lorenzo 2022; oltre ad euro 200.00 di ammenda; nonché una squalifica di una giornata effettiva al dirigente accompagnatore nonché due giornate effettive di squalifica al calciatore Bournot Ramiro; la reclamante assume che l'arbitro avrebbe integrato il rapporto di gara solo in data 5/02/2026 inserendo il calciatore espulso sig. Bournot, tale tardivo inserimento, che avrebbe poi determinato il GST ad infliggere la impugnata decisione, comporterebbe la nullità delle sanzioni applicate. La Corte rileva ed evidenzia la palese infondatezza del proposto reclamo.

Il calciatore della Polisportiva Giovine Ascea sig. Bournot Ramiro è stato espulso durante l'incontro del primo Febbraio 2026 e, pertanto, averlo inserito in distinta e poi impiegato nella successiva gara oggetto poi della odierna censura, denega ogni valenza al proposto reclamo. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione della perdita della gara, pubblicata sul C.U. n. 28/GST del 18/02/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclami riuniti delle società VESUVIO BOSCOTRECASE e VALANFRA FC AS in riferimento al C.U. n.83 del 5/03/2026.

Gara – Vesuvio Boscotrecase / Valanfra FC As del 1.03.2026 – Seconda Categoria – “G”.

Partita persa.

La società Vesuvio Boscotrecase e Valanfra FC As proponevano ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul cu n. 83 del 5/03/2026 con la quale il GST aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ad entrambe le società e l'ammenda per entrambe di euro 150.00.

Le motivazioni dedotte da entrambe le società sono simili evidenziando esclusivamente una errata descrizione dei fatti da parte del DDG. In realtà in entrambe le situazioni descritte dal DDG si sarebbe accesa una discussione tra i calciatori ed altri tesserati di entrambe le società che seppur animata, era priva di aggressioni che provocano danni fisici ad avversari e/o al DDG. Concludevano entrambe le reclamanti per l'accoglimento dell'impugnativa, con conseguente omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo al momento della sospensione della gara o la ripetizione della gara per errore tecnico del DDG.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, i reclami di entrambe le società, sentite entrambe le società, in sede di audizione, ritiene preliminarmente, di procedere alla riunione di entrambi i reclamo per connessione soggettiva ed oggettiva. Entrambi i reclami, ad avviso della Corte adita appaiono estremamente generici e le motivazioni addotte non riescono a contrastare quanto riportato nel referto di gara che costituisce, comunque, fonte privilegiata, e che descrive con puntualità i fatti gravi che hanno portato alla sospensioni della gara per una mass confrontation, che coinvolgeva tutti i tesserati. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare entrambi i reclami e per l'effetto conferma la sanzione, della perdita della gara ad entrambe le società, pubblicata sul C.U. n.83 del 5/03/2026.

Dispone incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva non versati.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; E. Ferraro.

Reclamo della società SANTA MARIA LA FOSSA in riferimento al C.U. n. 30/GST del 04/03/2026.

Gara – Nuova San Martino / Santa Maria La Fossa del 22.02.2026 – Seconda Categoria – “A”.

Partita persa.

La società Nuova San Martino proponeva reclamo avverso la delibera del Gst pubblicata sul CU n. 30/GST del 4/03/2026 con la quale veniva disposta la ripetizione della gara per errore tecnico non avendo il DDG provveduto ad espellere un calciatore per doppia ammonizione. Deduceva la reclamante che la delibera del GST era da riformare per violazione e falsa applicazione dell'art. 61 CGS non sussistendo nella fattispecie alcun errore tecnico nonché perché nel referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, non vi era riportato alcunché. Continua la reclamante che il GST ha basato la propria decisione prendendo in considerazione unicamente la dichiarazione resa dal DDG a distanza di dieci giorni dalla disputa della gara. Inoltre le dichiarazioni dell'arbitro sarebbe talmente generica da rafforzare il convincimento che, se ci fosse stata una seconda ammonizione, essa sarebbe stata comminata ad altro calciatore. Concludeva la reclamante per la omologazione del risultato conseguito sul campo per 1-0 a favore della stessa.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Infatti, il GST, a seguito del reclamo della società Nuova San Martino, nella attività istruttoria recita la dichiarazione del DDG che ammetteva di aver ammonito per la seconda volta un calciatore e di non aver provveduto alla sua espulsione per cui incorreva in un evidente errore tecnico. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la disposizione della ripetizione della gara in oggetto, pubblicata sul C.U. n. 30/GST del 04/03/2026, mandando alla segreteria per la fissazione della nuova data.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 19 Marzo 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**